

Termine d'opposizione: 5 gennaio 1967

Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

(Del 6 ottobre 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 22 *bis* e 64 *bis* della Costituzione federale;

visto la convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954¹ per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (chiamata qui di seguito: convenzione), il regolamento d'esecuzione della medesima e il suo protocollo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 febbraio 1966²,

decreta:

Capo I

In generale

Art. 1

¹ La presente legge considera beni culturali, qualunque ne sia l'origine o il proprietario:

- a. i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni presentanti, come tali, un interesse storico o artistico, le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni dei beni qui definiti;
- b. gli edifici destinati principalmente ed effettivamente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a;

Definizione
di bene
culturale

¹ RU 1962, 1045 (B III C).

² FF 1966 I, 133.

c. i luoghi in cui s'accentri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere *a* e *b*, detti «centri monumentali».

² I beni culturali definiti nel capoverso 1 sono considerati beni d'importanza culturale giusta l'articolo 2 della legge federale del 23 marzo 1962¹ sulla protezione civile.

Art. 2

Protezione dei
beni culturali

¹ Secondo la presente legge, la protezione dei beni culturali implica la tutela e il rispetto di tali beni in caso di conflitto armato.

² La tutela dei beni culturali comprende le misure civili, organizzative o materiali, preparate o improvvisate, intese a prevenire o attenuare gli effetti dannosi d'un conflitto armato.

³ Il rispetto dei beni culturali comprende:

- l'astensione da atti che possano esporli a distruzione o deterioramento;
- l'astensione da atti che possano ostacolare l'attività del personale di protezione;
- l'interdizione, la prevenzione e l'impedimento di furti, saccheggi, manomissioni, in qualsiasi forma, nonché di ogni vandalismo;
- la rinuncia a requisire i mobili;
- la rinuncia a rappresaglie su beni culturali.

Art. 3

Conflitti armati
e violazione
della neutralità

Sono conflitti armati, giusta la presente legge, le guerre dichiarate, gli altri conflitti armati fra due o più Stati e i conflitti armati senza carattere internazionale; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.

Art. 4

Competenza
dei Cantoni

¹ L'esecuzione della presente legge incombe, per norma, ai Cantoni. Questi designano per tale scopo un ufficio competente.

² I Cantoni, riservato il ricorso amministrativo al Consiglio federale, designano, sul proprio territorio, i beni culturali cui è applicabile la presente legge. Essi preparano e eseguono le misure di protezione e ne informano il Dipartimento federale dell'interno.

¹ RU 1962, 1131 (A XI N).

³ La designazione dei beni culturali che non sono proprietà della Confederazione o del Cantone come anche la preparazione e l'esecuzione delle misure di protezione avvengono previa informazione dei proprietari e, con riserva dell'articolo 14, in collaborazione con essi.

⁴ Per la tutela dei beni culturali da parte dell'esercito è riservata la legislazione militare.

Art. 5

¹ La Confederazione prepara ed eseguisce le misure di protezione per i beni culturali in sua proprietà o sua cura.

Competenza
della Confede-
razione

² La Confederazione può prescrivere misure obbligatorie per la protezione dei beni culturali alla cui conservazione essa è interessata sia come Stato sia per l'esecuzione della convenzione.

³ La Confederazione sostiene i Cantoni nella preparazione ed esecuzione dei provvedimenti di loro competenza e promuove la collaborazione fra di essi; essa vigila affinché i Cantoni impartiscano un'istruzione tecnica uniforme al personale della protezione dei beni culturali.

Art. 6

Le disposizioni dei capi VII e VIII della legge federale sulla protezione civile, concernenti l'uso delle proprietà e la responsabilità per danni, sono applicabili per analogia. Queste disposizioni sono pure applicabili nel caso di uso della proprietà mobiliare di terzi e nel caso di danni causati a detta proprietà.

Uso delle
proprietà e
responsabilità
per danni

Capo II

Misure e mezzi

Art. 7

Le misure per la tutela dei beni culturali e quelle tecnico-amministrative per il rispetto di detti beni sono definite nell'ordinanza d'esecuzione.

Definizione
delle misure

Art. 8

¹ La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è affidata a persone qualificate poste sotto la protezione del diritto internazionale in virtù dell'articolo 15 della convenzione e dell'articolo 21 del suo regolamento d'esecuzione.

Personale

² Chi è tenuto al servizio nella protezione civile può essere obbligato a servire nella protezione dei beni culturali.

³ La legge federale sulla protezione civile e le sue disposizioni esecutive sono applicabili al personale di protezione dei beni culturali in quanto non siano contrarie alla presente legge. Sono segnatamente applicabili le disposizioni concernenti l'obbligo di servire nella protezione civile, l'istruzione, la mobilitazione in caso di conflitto armato e il soccorso urgente in caso di catastrofi, nonché le disposizioni penali.

Art. 9

Comitato nazionale

Il Consiglio federale nomina un « Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali », in quanto organo consultivo.

Capo III

Documenti e riproduzioni

Art. 10

Collezioni di documenti

I servizi o le persone responsabili, giusta le prescrizioni cantonali, dei provvedimenti di protezione, devono allestire, per i beni culturali immobili particolarmente degni di protezione, collezioni di documenti che diano le informazioni essenziali per il restauro, la ricostruzione o il tramandamento.

Art. 11

Riproduzioni

I servizi o le persone responsabili, giusta le prescrizioni cantonali, dei provvedimenti di protezione, devono allestire riproduzioni fotografiche dei beni culturali mobili particolarmente degni di protezione; le riproduzioni sono conservate al sicuro, in luoghi protetti, separate dagli originali.

Capo IV

Edilizia di protezione dei beni culturali

Art. 12

Edilizia di protezione dei beni culturali immobili

Se l'edilizia di protezione civile è completata da misure tecniche speciali di protezione dei beni culturali (come rivestimenti di protezione per parti d'edifici specialmente degni di cura, puntellature per diminuire il pericolo di crollo, modificazioni edilizie per prevenire gl'incendi e altre misure simili) queste cadono sotto la presente legge.

Art. 13

¹ La costruzione e l'istallazione di rifugi per ospitare i beni culturali mobili sono sottoposte alla presente legge.

Edilizia di protezione dei beni culturali mobili

² I rifugi di cui alla presente legge equivalgono a quelli definiti nell'articolo 1, lettera *b*, della convenzione.

Art. 14

I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili a prendere o a consentire misure edilizie di protezione.

Obbligo dei proprietari e possessori

Art. 15

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime cui devono rispondere le costruzioni per la protezione dei beni culturali.

Esigenze minime


Capo V

Scudo dei beni culturali

Art. 16

Il contrassegno della convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in decusse d'azzurro e di bianco (un quadrato azzurro con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).

Scudo dei beni culturali



Art. 17

Lo scudo dei beni culturali impiegato come contrassegno di protezione serve a indicare beni culturali e persone tutelati in virtù della convenzione.

Contrassegno di protezione

Art. 18

¹ Lo scudo dei beni culturali ripetuto tre volte (in formazione triangolare a vertice in basso) segnala i beni culturali conformemente all'articolo 17, capoverso 1, della convenzione.

Segnalamento dei beni culturali

² Altri beni culturali sono segnalati con scudo singolo.

Art. 19

Lo scudo dei beni culturali quale contrassegno di protezione e la denominazione « scudo dei beni culturali » possono essere impiegati unicamente per la protezione dei beni culturali.

Protezione del contrassegno e della denominazione

Art. 20

Procedura

¹ Il Consiglio federale accorda il permesso d'impiegare lo scudo dei beni culturali come contrassegno di protezione, dopo aver consultato i Dipartimenti federali dell'interno e militare.

² Le domande d'iscrizione dei beni culturali nel « Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale » sono fatte dal Consiglio federale, dopo aver consultato i Dipartimenti federali dell'interno e militare.

Art. 21

Sospensione dell'immunità

¹ L'immunità d'un bene culturale sotto protezione speciale (scudo ripetuto tre volte) può essere sospesa solo in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante di una formazione d'importanza pari o superiore a quella d'una divisione.

² L'immunità d'un bene culturale non sottoposto alla protezione speciale (scudo singolo) può essere sospesa solo in casi eccezionali, se una necessità militare lo esiga in modo imperativo e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante militare locale competente.

Capo VI

Spese

Art. 22

A carico della Confederazione

¹ La Confederazione assume le spese per le misure protettive dei beni culturali in sua proprietà o cura, per i corsi, le esercitazioni e i rapporti da essa organizzati e per le misure obbligatorie prescritte in virtù dell'articolo 5, capoverso 2, finchè dura un conflitto armato.

² La Confederazione sopporta, inoltre, le spese complessive per la sua cooperazione quale potenza protettrice, per la partecipazione alla sorveglianza internazionale sui trasporti di beni culturali e per l'adempimento dei compiti di controllo internazionale conformemente alle disposizioni della convenzione; essa assume anche la remunerazione e le spese del Commissario generale ai beni culturali, degli ispettori, dei periti e dei delegati delle potenze protettrici, giusta l'articolo 10 del regolamento d'esecuzione della convenzione.

Art. 23

¹La Confederazione sussidia le misure di protezione, conformemente all'articolo 24 e tenendo conto della capacità finanziaria dei Cantoni. I sussidi sono concessi a condizione che il finanziamento della spesa restante sia garantito. Per l'assegnazione dei sussidi cantonali fa stato il diritto cantonale.

Principi di sussidiamento

²La domanda di un sussidio federale, cantonale o comunale, implica che il richiedente accetti s'abbia a tener conto, nello stabilirne l'ammontare, dei presumibili vantaggi che potessero derivargli dalle misure di protezione.

Art. 24

¹La Confederazione assegna sussidi del 40-50 per cento delle spese per i rifugi d'un volume utile di almeno 250 m³, costruiti dai Cantoni o dai Comuni.

Aliquote sussidiate

²La Confederazione assegna sussidi del 25-35 per cento delle spese per i rifugi d'un volume utile inferiore ai 250 m³ costruiti dai Cantoni o dai Comuni, per i rifugi costruiti dai privati e per l'attuazione delle misure tecniche conformemente all'articolo 12.

³La Confederazione può assegnare sussidi del 25-35 per cento delle spese per quelle misure, diversè dalle edilizie, come l'allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che contribuiscono essenzialmente alla conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.

Art. 25

La Confederazione non paga nessun sussidio per spese di manutenzione di qualsiasi natura nè per quelle d'aggiornamento di documenti e riproduzioni.

Spese di manutenzione e d'aggiornamento

Capo VII

Disposizioni penali

Art. 26

¹Chiunque impedisce o perturba l'esecuzione delle misure di protezione ordinate dall'autorità competente per la protezione dei beni culturali,

Perturbamento dell'esecuzione delle misure di protezione

chiunque illecitamente rimuove o rende irricognoscibile uno scudo dei beni culturali apposto per segnalare beni culturali protetti,

è punito con la detenzione o con la multa.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è l'arresto o la multa.

Art. 27

Abuso del
contrassegno di
protezione

Chiunque intenzionalmente ed illecitamente usa lo scudo dei beni culturali, o la denominazione « scudo dei beni culturali » o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi coi primi, per ottenere la protezione del diritto pubblico internazionale o altro profitto,

è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 28

Abuso del
contrassegno
per scopi
commerciali

¹ Chiunque intenzionalmente ed illecitamente appone lo scudo dei beni culturali, la denominazione « scudo dei beni culturali » o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi coi primi, su insegne e carte commerciali, merci o rispettivi imballaggi oppure vende, o mette altrimenti in circolazione merce così contrassegnata, è punito con l'arresto o con la multa.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 1000 franchi.

Art. 29

Responsabilità
delle persone
giuridiche,
società di
persone e ditte
individuali

Se l'infrazione è commessa nell'azienda d'una persona giuridica, d'una società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 30

Procedura

Il procedimento e il giudizio per reati punibili giusta la presente legge incombono ai Cantoni.

Art. 31

Codice penale
e codice penale
militare

Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale e del Codice penale militare.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 32

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione e procedura. Esecuzione

Art. 33

Il Consiglio federale disciplina la coordinazione fra la protezione dei beni culturali, la protezione civile e l'esercito. Coordinazione

Art. 34

Il Dipartimento federale dell'interno è incaricato della preparazione ed esecuzione delle misure di protezione dei beni culturali che competono alla Confederazione. Dipartimento federale dell'interno

Art. 35

L'articolo 87 della legge federale sulla protezione civile è modificato come segue: Modificazione della legge sulla protezione civile

Art. 87. La protezione dei beni culturali è disciplinata dalla legge federale del 6 ottobre 1966 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Art. 36

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Entrata in vigore

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 ottobre 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 ottobre 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *7 ottobre 1966.*

Termine d'opposizione: *5 gennaio 1967.*

Legge Federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Del 6 ottobre 1966)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.10.1966
Date	
Data	
Seite	351-360
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 557

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.